

QUESTIONI APERTE

Responsabilità degli enti – Gestione e controllo

La decisione

Messa alla prova – Responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2011 – Gestione e controllo – “socio tiranno” – Amministratore di fatto – Sindaco (artt. 2359, 2639 c.c.; artt. 5, 6, 25 *ter* d.lgs 231/2001)

La responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 può sussistere allorché il reato nell'interesse dell'ente venga commesso dal sindaco che svolge anche il ruolo di amministratore di fatto. Non è necessario che la condotta sia imputabile al c.d. "socio tiranno" affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'ente; questa sussiste anche laddove solo una delle funzioni di gestione e controllo sia esercitata, pur senza alcun incarico formale, dal soggetto che commette il reato. In questa ipotesi, l'invocazione dei modelli organizzativi risulta superflua, poiché essi appaiono senz'altro inadeguati quando la società è gestita o controllata in modo occulto.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 26 gennaio 2024 (ud. 20 ottobre 2023) - PEZZULLO, *Presidente* - GIORDANO, *Estensore* - *Last Technology S.r.l.*

Non solo “socio tiranno”: la Corte di Cassazione ridefinisce l’ambito di applicazione dell’art. 5 d.lgs 231/2001

Il presente contributo si concentra sull'interpretazione dell'art. 5 d.lgs 231/2001 in relazione al ruolo dei soggetti apicali. In particolare, alla luce di una recente sentenza di Cassazione, si pone in evidenza la distinzione tra funzioni formali e di fatto, esplorando le implicazioni in tema di responsabilità *de societate*. A fronte della interpretazione estensiva adottata dalla sentenza, ci si interroga sugli effetti in punto di determinatezza e di prevedibilità delle conseguenze per gli enti.

Not only “tyrant” company partner: the Court of Cassation redefines the scope of Article 5 of Legislative Decree No. 231/2001.

The paper focuses on the interpretation of Article 5 of Legislative Decree No. 231/2001 concerning the role of top-level subjects. In particular, in light of a recent ruling by the Court of Cassation, it highlights the distinction between formal and de facto functions, exploring the implications regarding the entity's liability. In the face of the extensive interpretation adopted by the judgment, questions arise regarding the effects on the specificity and predictability of consequences for the entities involved.

SOMMARIO: 1. Note introduttive - 2. Il meccanismo dell'art. 5 d.lgs 231/2001: ruoli societari tra forma e sostanza - 3. La vicenda in oggetto - 4. La nozione di «controllo e gestione» delineata dalla Cassazione - 5. Rilevanza della decisione in commento e considerazioni critiche - 6. Un profilo ulteriore: la costituzione di parte civile (cenni) - 7. Conclusioni

1. *Note introduttive.* Il legislatore del 2001, disegnando un quadro all'epoca innovativo nel continente europeo, ha optato per un sistema di cumulo della responsabilità della persona fisica e dell'ente.

In quest'ottica, anche senza addentrarsi nella qualificazione della responsabilità *ex crimine*¹, è necessario interrogarsi sui presupposti della stessa. Infatti, alla luce delle significative conseguenze sanzionatorie in capo all'ente, solo dei presupposti (e, dunque, dei limiti) ben delineati possono garantire la coerenza del sistema, nonché la stessa tenuta costituzionale dell'universo 231.

A tal proposito, è stato affermato che l'illecito dell'ente si fonda su due pilastri strutturali: il contributo agevolativo fornito alla commissione del reato da parte della società (individuato come fatto colposo dell'ente) e l'esigibilità soggettiva di una organizzazione societaria conforme ai parametri di diligenza (il che fonda la colpevolezza propria dell'ente)².

A ciò si aggiunge, per quanto quivi di interesse, l'ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'ente meta-individuale³.

2. *Il meccanismo dell'art. 5 d.lgs 231/2001: ruoli societari tra forma e sostanza.* Nel delineato contesto legislativo, assume particolare rilevanza il disposto dell'art. 5 d.lgs 231/2001, che opera la nota distinzione tra coloro che sono definiti, con un neologismo ormai diffuso, "apicali" (lett. a) ed i soggetti a questi subordinati (lett. b)⁴.

¹ Come noto, le Sezioni Unite hanno di recente ribadito la propria adesione alla teoria che inquadra la responsabilità come *tertium genus* rispetto alla pura responsabilità penale o amministrativa (così Cass., Sez. un., 6 aprile 2023, n. 14840, che a sua volta riprende Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38848). Su posizioni differenti si attesta, invece, la dottrina in materia. Sul punto si rinvia a CERESA GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Torino, 2023, 58 ss.; PALIERO, *La società punita: del come; del perché, e del per cosa*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2008, 4, 1520 ss. Sull'estraneità dell'universo 231 al sistema penale ed ai principi che lo reggono cfr. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 241 ss. *Contra* DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 291.

² MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 135-136.

³ CERESA GASTALDO, *op. cit.*, 25 ss.

⁴ Per una panoramica della giurisprudenza più rilevante in materia si veda S.M. CORSO, *Codice della responsabilità "da reato" degli enti*, Torino, 2018, 57 ss.

È appena il caso di ricordare che, anche in caso di condotte ascrivibili ai vertici societari, la sussistenza dell'illecito attribuito alla società non discende in modo automatico dall'accertamento della commissione del reato⁵.

Ai fini della presente analisi, la lett. a) può, a sua volta, essere scomposta in due parti. Nella prima, i vertici vengono individuati quali «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*». Nella seconda, invece, vengono accomunati ai primi le «*persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*».

Giova dunque interrogarsi sul rapporto tra le due espressioni. Giunge in soccorso all'interprete la Relazione ministeriale, secondo la quale la prima parte si fonda su un criterio formale, mentre la seconda si riferisce ai casi di esercizio di fatto delle funzioni come soggetti apicali. In particolare, si afferma che «*l'utilizzazione di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti [...]; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a), sia in rapporto all'"esercizio anche di fatto" delle funzioni medesime (seconda parte della lettera a)*»⁶.

Ciononostante, una interpretazione ormai consolidata attribuisce anche alla prima parte, letta in chiave funzionalistica, l'affermazione di un criterio basato sulla funzione svolta in concreto più che sulla formale qualifica⁷.

In questo senso deporrebbe anche la volontà del legislatore per come espressa nella riforma del diritto penale societario, operata con il d.lgs. 61/2002. Infatti, il *conditor legis* ha inteso equiparare espressamente al soggetto dotato della qualifica anche chi, pur in assenza di formale investitura, eserciti comunque i poteri e le funzioni in modo continuativo secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 2639 c.c.⁸

⁵ In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza in una nota vicenda. Si veda Trib. Milano, 17 novembre 2009, in *Le società*, 2010, 473, con note di PALIERO e SALAFIA. La sentenza risulta confermata da Corte App. Milano, 8 giugno 2012, in *Dir. Pen. Cont.*, 2012, con nota di SANTANGELO.

⁶ Relazione al d.lgs. 231/2001, 3.2.

⁷ DE VERO, *La responsabilità delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Gorsso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2008, 153.

⁸ SANTORIELLO, *La responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi nel loro interesse da parte dei c.d. gestori di fatto*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2007, 1, 119 ss.

Se si sposa tale opzione ermeneutica, l'esercizio di fatto delle funzioni rientra già nella prima parte della citata lett. a), di talché si impone una lettura diversa che attribuisca un significato autonomo alla seconda parte.

Giova, a tal fine, focalizzarsi sull'espressione «*gestione e controllo*» contenuta nella norma. Si è affermato che siffatta formulazione si riferisce alle ipotesi del c.d. socio "sovrano" o "tiranno", cioè al soggetto che, detenendo la quasi totalità delle azioni, sebbene non ricopra incarichi formali di amministratore, può condizionare in modo decisivo la gestione della società⁹. In questa prospettiva, l'uso congiunto dei due termini «*gestione e controllo*» sembra, dunque, far riferimento a una situazione di dominio sull'ente, che ricalca il modello di cui all'art. 2359 c.c.

Per altro verso, si è affermato che la stessa espressione normativa escluderebbe che possano rientrare tra i soggetti apicali i membri del collegio sindacale¹⁰. Questa interpretazione muove dalla Relazione ministeriale, che risulta, sul punto, molto chiara: «*ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell'ente*»¹¹.

In chiave sistematica, milita in questo senso la scelta del legislatore del 2003, che, nell'estendere la responsabilità 231 ai reati societari, non ha incluso i sindaci tra gli organi dell'ente ai sensi dell'art. 25 *ter*¹².

⁹ BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in *Responsabilità da reato degli enti*, a cura di Lattanzi-Severino, I, Torino, 2020, 180-181. Sul rapporto, in termini generali, tra assetti proprietari e *corporate crime*, si veda CAMPBELL, *The organisation of corruption in commercial enterprise*, in *Corruption in commercial enterprise. Law, theory and practice*, a cura di Campbell-Lord-Routledge, New York, U.S.A., 2018, 82 ss.

¹⁰ BARTOLI, *op. cit.*, 181.

¹¹ Relazione al d.lgs. 231/2001, 3.2.

¹² In materia, *inter alia*, si vedano, CROBELLA-POZZA, «Modello 231» e «sistema di controllo interno»: aree di sovrapposizione e profili di differenziazione, in *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, a cura di Centonze-Mantovani, Bologna, 2016, 51 ss; DE VIVO, *L'attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale: un bilancio a dieci anni dall'introduzione del comma 4 bis, art. 6, d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 4, 2022, 69; FELICI-PETA, *Organi di controllo interni ed esterni: la gestione dei flussi informativi nel paradigma del MOG 231 e del Codice della crisi d'impresa*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2, 2023, 351.

Del resto, una diversa lettura comporterebbe un notevole grado di incertezza, che si porrebbe in contrasto con i noti principi di tassatività, determinatezza e precisione, da ritenersi applicabili alla responsabilità *de societate* anche a voler prescindere da una sua qualificazione quale responsabilità penale.

In una diversa prospettiva, giova distinguere due ipotesi concrete.

Per un verso viene in rilievo il caso in cui il reato presupposto sia integrato dagli amministratori, con una responsabilità dei sindaci in concorso con i primi (per omesso impedimento del reato). In questa ipotesi, è da escludersi il ruolo apicale dei sindaci, non solo, come cennato, per il dato letterale ma anche valorizzando la circostanza che essi sono privi di poteri di gestione. Del resto, il reato risulta in ogni caso commesso da soggetti apicali (gli amministratori), di talché la questione perde di rilevanza. Infatti, la società risponde già sul presupposto del fatto di reato commesso da soggetti apicali, con tutte le conseguenze del caso¹³.

Per altro verso, vengono in rilievo le ipotesi in cui il reato è integrato direttamente dai sindaci, vale a dire i casi in cui si tratta di fattispecie “proprie” dei membri del collegio sindacale. Ciò apre, secondo una tesi, alla responsabilità dell’ente secondo il meccanismo di cui alla citata lett. a), considerando il reato presupposto del sindaco come commesso da un soggetto apicale¹⁴.

3. *La vicenda in oggetto.* In questo quadro, viene in rilievo il recente arresto della Corte di Cassazione¹⁵ avente ad oggetto una vicenda in tema spionaggio industriale e tutela del *know-how*: in particolare, la sentenza tratta della fattispecie di rivelazione di segreti scientifici o industriali *ex art 623 c.p.* Dalla sentenza, invero molto argomentata, non emergono dubbi in ordine alla sussistenza del reato, commesso attraverso il ricorso alla tecnica dell’ingegneria inversa (c.d. “*reverse engineering*”).

Per quanto di interesse in questa sede, in punto di responsabilità *de societate*, si è posto il tema dell’applicazione del citato art. 5 d.lgs 231/2001, in quanto i fatti di reato integrati sarebbero stati commessi dai due soggetti imputati quando facevano parte di una diversa compagine sociale. Nello specifico, essi

¹³ BARTOLI, *op. cit.*, 181. Sul punto si veda anche VENEZIANI, *Sub Art. 5. Responsabilità dell’ente*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di Cadoppi-Garuti-Veneziani, Torino, 2010, 113.

¹⁴ PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche; profili generali e criteri di imputazione*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 53.

¹⁵ Cass., Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 3211, in *Giur. Pen. web*, 2 febbraio 2024, con nota di STAMPONI-BASSI.

erano alle dipendenze dell'ente al quale hanno sottratto il segreto (Icos Pharma S.p.A.) e, dunque, non rivestivano formalmente alcun ruolo all'interno della società ricorrente (Last Technology S.r.l.).

Alla luce di ciò, la società ha proposto ricorso lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 5, nonché il vizio di motivazione in relazione a detta norma, in quanto i soggetti non avrebbero potuto essere considerati persone che esercitavano contestualmente attività di gestione e controllo dell'impresa nel periodo di riferimento.

La quinta sezione ha ritenuto fondato il motivo. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che sarebbe stato necessario nell'ambito del giudizio di merito verificare se gli imputati potessero essere considerati soggetti che esercitavano la gestione o il controllo di fatto sulla società ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo. La mancanza di una compiuta verifica in tal senso è alla base dell'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste.

Del resto, la precedente giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l'appartenenza dell'autore del fatto di reato all'ente risulta l'imprescindibile punto di partenza del complesso della vicenda criminosa¹⁶.

In questo senso, la pronuncia in commento appare quanto mai opportuna nella parte in cui richiede una verifica in concreto circa il ruolo dei soggetti ed i riflessi dello stesso in tema di responsabilità dell'ente meta-individuale.

4. *La nozione di «controllo e gestione» delineata dalla Cassazione.* L'interpretazione delineata *supra* (par. 2), con effetti restrittivi dell'ambito di applicazione della responsabilità 231, viene citata dalla decisione in esame, per poi essere dalla stessa confutata. Infatti, la Suprema Corte sottolinea che l'approccio interpretativo menzionato non spiega perché l'art. 5 debba essere riferito esclusivamente alla nozione di controllo societario delineata dall'articolo 2359 c.c. e non possa altresì includere un'attività assimilabile a quella dei sindaci o di altri soggetti incaricati di svolgere funzioni di vigilanza. Al contrario, un'estensione dell'ambito di applicazione della norma non solo risulterebbe più coerente con il tenore letterale della disposizione, ma anche più fedele agli obiettivi sottesi all'introduzione nell'ordinamento della responsabilità amministrativa degli enti. Difatti, ad avviso dei giudici di legittimità,

¹⁶ Cass., Sez. VI, 26 giugno 2009, n. 26611, in *Cass. pen.*, 2010, 1652.

l'intento del legislatore è stato quello di sanzionare l'attività sempre più insidiosa condotta dagli enti attraverso individui che, in vario modo, agiscono per perseguire le finalità, talvolta illecite, che essi si prefiggono.

Alla luce di ciò, l'arresto sancisce che «*la nozione di controllo di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non coincide con quella di controllo della società delineata dall'art. 2359 cod. civ., ma ricomprende anche l'attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati*».

Con specifico riferimento all'espressione «*gestione e controllo*», la sentenza in commento precisa che il legislatore, mediante l'uso della congiunzione «e», richiede che almeno una delle funzioni menzionate sia effettivamente esercitata dal soggetto che ha commesso il fatto di reato all'interno della struttura aziendale. Di conseguenza, la società può essere chiamata a rispondere anche per i reati commessi dai membri del collegio sindacale che svolgono altresì le funzioni di amministratori di fatto, a condizione che siano presenti tutti gli elementi di cui all'art. 2639 c.c.

Peraltro, la responsabilità dell'ente così accertata non può essere esclusa ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001, poiché se la gestione e il controllo della società avvengono in modo occulto, ciò implica che non sono stati adottati adeguati assetti organizzativi al fine di prevenire la commissione di reati.

5. Rilevanza della decisione in commento e considerazioni critiche. Il rilievo della decisione in commento si coglie anche alla luce della novità della tematica trattata. Invero, la giurisprudenza di merito si era già confrontata con l'ipotesi dell'esercizio di fatto delle funzioni in relazione alla responsabilità *de societate*.

Si rinviene, in particolare, un precedente in cui è stato ascritto all'ente l'illecito di cui agli artt. 5 e 25 del d.lgs. 231/2001 (in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 321, 319 e 319 *bis* c.p.). Per quanto di interesse, la sentenza tratta della responsabilità derivante dalla condotta di un soggetto che, non rivestendo ufficialmente posizioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, viene definito come «*gestore di fatto*» dello stesso¹⁷.

¹⁷ Trib. Torino, 11 ottobre 2005, in www.rivista231.it.

In un altro caso, il direttore sanitario e il primario di reparto sono stati riconosciuti quali soggetti apicali¹⁸. Ad avviso del Tribunale, la definizione di soggetto in posizione apicale all'interno dell'ente è determinata dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di fatto, per essere rilevante, deve riguardare cumulativamente le funzioni di gestione e controllo. Pertanto, vengono inclusi tra i vertici solamente quei soggetti che esercitano un'ampia autorità o un dominio significativo sull'ente (come nell'ipotesi del socio dominante, detentore della quasi totalità delle azioni, che determini le linee della politica aziendale o il compimento di certe operazioni).

La rilevanza di tale decisione di merito si coglie soprattutto nello sforzo ricostruttivo: in assenza di una definizione autentica delle funzioni formali di amministrazione, rappresentanza e direzione nell'ambito specifico dell'ente, è possibile ricorrere alle norme di riferimento in altri settori dell'ordinamento. Così operando, il concetto di amministrazione viene legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, mentre il concetto di direzione appare collegato al potere di gestione e controllo del personale e il concetto di rappresentanza risulta connesso alla formazione, manifestazione e ricezione della volontà dell'ente.

In tal modo, vengono individuati i ruoli rilevanti per il riconoscimento della qualifica di apicale, a prescindere dal dato formale.

Su un piano diverso si muove la decisione dei giudici di legittimità in commento: come cennato, essa afferma che, ai fini della configurabilità della responsabilità *ex crimine*, è sufficiente che almeno una delle funzioni di gestione e controllo sia di fatto esercitata dal soggetto che ha commesso il reato all'interno della compagine sociale. Ciò comporta che la società possa essere ritenuta responsabile anche per i reati commessi dai membri del collegio sindacale che ricoprono anche il ruolo di amministratori di fatto.

Alla luce di ciò, si è rilevato che siffatta interpretazione risulterebbe in contrasto non solo con le posizioni della dottrina per come delineate, ma anche con le indicazioni fornite dal legislatore stesso all'atto dell'entrata in vigore del Decreto. Ciò sembra determinare un'estensione dell'ambito di responsabilità delle società, con effetti in *malam partem*.

¹⁸ Trib. riesame Milano (ord.), 26 giugno 2008, in *Foro ambr.*, 2008, 335.

Considerando che la configurazione della responsabilità dell'ente si fonda sul legame funzionale tra l'individuo e il soggetto collettivo, l'estensione del novero delle figure rilevanti di soggetti apicali finisce per ampliare le ipotesi di possibile responsabilità dell'ente meta-individuale. Peraltro, nel caso di specie, la *ratio* della decisione sembra essere quella di sanzionare l'ente per aver accettato, come difetto di gestione, di assumere un soggetto apicale, pur essendo consapevole che prima (e in previsione) del suo ingresso questi aveva commesso un atto illecito a danno di terzi e a vantaggio dell'ente stesso¹⁹.

6. *Un profilo ulteriore: la costituzione di parte civile (cenni)*. Su un altro versante, la pronuncia in commento ha confermato l'orientamento consolidato per cui nel procedimento *de societate* non è consentita la costituzione di parte civile²⁰. Questa opzione ermeneutica trova fondamento nella circostanza che nel Decreto non si rinviene alcuna disposizione che faccia riferimento a tale istituto, il che non rappresenta una lacuna involontaria, ma piuttosto una scelta consapevole del legislatore nel senso di derogare rispetto all'impianto del codice di rito²¹.

Inoltre, la decisione in esame sottolinea che ciò «*si accompagna all'ulteriore considerazione, sul piano sistematico, che l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi una applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico*».

7. *Conclusioni*. Alla luce di quanto delineato, i giudici di legittimità hanno deciso di interpretare il disposto dell'art. 5 in modo più ampio rispetto alla nozione tradizionalmente accolta dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito. Questo approccio comporta una significativa estensione della responsabilità *ex crimine* degli enti nei casi di c.d. "apicalità di fatto".

Se per un verso risulta agevole comprendere la necessità di non limitare il novero dei soggetti apicali sulla base di indici meramente formali, tenendo

¹⁹ SBISA-CELERI, *Responsabilità dell'ente e "apicalità di fatto": un'interpretazione estensiva della Cassazione*, in *Quotidiano giuridico/Altalex*, 7 febbraio 2024.

²⁰ In materia si vedano CERESA-GASTALDO, *op. cit.*, 112 ss.; DI BITONTO, *Disciplina dei soggetti e degli atti: peculiarità*, in *Responsabilità da reato degli enti*, a cura di Lattanzi-Severino, II, Torino, 2020, 56 ss.

²¹ In questo senso Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2010, n. 2251, in *Cass. pen.*, 2011, 2539 ss.

conto della realtà concreta degli assetti societari, per altro verso la pronuncia rischia di aprire ad una estensione interpretativa indeterminata, con notevoli conseguenze sulla posizione dell'ente.

Pertanto, sarebbe stata auspicabile una più precisa parametrizzazione dell'ambito applicativo, anche al fine di garantire il rispetto del principio di prevedibilità della propria condotta, che appare irrinunciabile anche nel contesto 231.

D'altro canto, la pronuncia in esame risulta quanto mai opportuna nella parte in cui richiede una verifica in concreto riguardo al ruolo dei singoli soggetti e alle implicazioni in punto di responsabilità dell'ente.

STEFANO VISCONTI